

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20799 Anno 2018

Presidente: MICCOLI GRAZIA

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 22/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COGNETTA Domenico, nato il 30/04/1963 a Pizzo

avverso la sentenza del 27/09/2016 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. Alberto Lovisetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 27/09/2016 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como del 08/05/2013, ha confermato l'affermazione di responsabilità penale di Cognetta Domenico in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere contraffatto

ck

le targhe dell'autovettura Opel Meriva, applicando del nastro adesivo di colore nero in modo da trasformare il CR098CM in OR088OM, riconoscendo la continuazione con i reati giudicati con sentenza del Gip del Tribunale di Como del 14/02/2012, che lo aveva condannato (tra l'altro) per il reato di rapina commesso ai danni di una prostituta a bordo della vettura con le targhe falsificate.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di Cognetta Domenico, Avv. Alberto Lovisetti, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge in relazione al reato di falso in certificazione amministrativa: deduce che l'apposizione di nastro adesivo sulla targa del veicolo non integra il reato, che è diretto a sanzionare la creazione di una targa automobilistica; nel caso di specie, rimosso il nastro adesivo, la targa era autentica; non ricorrerebbe neppure il reato (*recte*, l'illecito amministrativo) di cui all'art. 100, comma 12, codice della strada, che implica l'impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa, in quanto falsa.

2.2. Vizio di motivazione: la sentenza sarebbe contraddittoria allorquando sostiene che la condotta abbia determinato una "modificazione durevole", per poi ammettere che sarebbe stato possibile rimuovere agevolmente il nastro adesivo, in tal senso escludendo la stabilità e la immutabilità della modificazione.

Sotto altro profilo, lamenta che la contraffazione era un tentativo grossolano di coprire la targa con nastro adesivo, che, essendo catarifrangente, era di facile visione anche di notte; ricorrerebbe una inidoneità ad ingannare l'osservatore medio.

2.3. Vizio di motivazione in relazione alla recidiva, affermata senza una considerazione della tipologia di condotta.

2.4. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ed al diniego delle attenuanti generiche, negate sulla base dei soli precedenti penali, nonostante la condotta non abbia creato grave danno o pericolo; inoltre, l'aumento per la continuazione poteva essere contenuto nei minimi, così come deciso dal giudice di primo grado, che aveva applicato una pena prossima al minimo edittale.

CR

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce che la targa non era stata manomessa, in quanto, rimosso il nastro adesivo, essa era autentica, e che, dunque, ricorrerebbe un mero illecito amministrativo, è infondato.

Al riguardo, giova premettere che la disciplina contenuta nell'art. 100 C.d.s. relativa alle targhe di immatricolazione prevede una serie di illeciti amministrativi, la maggior parte dei quali è stata depenalizzata (circolazione con veicolo privo di targa, apposizione di iscrizioni, distintivi o sigle in grado di creare equivoco nell'identificazione del veicolo, circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta); l'unica fattispecie penale residua è quella prevista dal comma 14 dell'art. 100 C.d.s. .

In particolare, l'art. 100 del Codice della strada, prevede un illecito amministrativo al comma 12 (depenalizzato dal d.lgs. 507 del 1999), per *"chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta"*, ed un illecito penale al comma 14, per *"chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate"*, che *"è punito ai sensi del codice penale"*.

Nel rinviare alle fattispecie penali previste dal codice penale, dunque, l'art. 100, comma 14, C.d.s. attrae le condotte criminose descritte nella norma nell'ambito di operatività dei reati di cui agli artt. 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 477-482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) e 489 c.p. (uso di atto falso).

La condotta tipica descritta dall'art. 100, comma 14, C.d.s. prevede due fattispecie: 1) la falsificazione, manomissione o alterazione di targhe; 2) l'uso di targhe manomesse, falsificate o alterate.

La prima specie di condotte, rientranti nel concetto generale di *contraffazione*, viene integrata dalla modifica degli estremi della targa originaria (es. scambiando l'ordine delle cifre), dalla creazione di una targa per imitazione, dalla sostituzione di una targa vera con altra contenente estremi diversi (Sez. 5, 30 marzo 1979, n. 3203).

LR

La seconda condotta, invece, riguarda le ipotesi in cui l'autore non abbia partecipato al reato presupposto consistente nella contraffazione della targa, ma ne abbia fatto *uso*.

La tipicità del reato di uso di targa contraffatta, peraltro, può sovrapporsi, in concreto, alla distinta condotta di *circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta*, previsto dal comma 12 dell'art. 100 C.d.s. come illecito amministrativo (depenalizzato con D.lgs. 507/99).

Al riguardo, la delimitazione dei confini di tipicità dei due illeciti va operata alla stregua, innanzitutto, del bene giuridico tutelato: invero, mentre l'*illecito amministrativo* della circolazione con targa non propria o contraffatta è posto a tutela della *funzione di identificazione del veicolo in circolazione*, il reato di *contraffazione* o di *uso di targa falsa* è posto a tutela della *fede pubblica*, e della connessa *funzione certificativa* della targa, quale documento rilevante non ai fini della mera circolazione, bensì ai fini della regolarità e legittimità dell'immatricolazione.

Pertanto, la condotta di chi adopera una targa contraffatta per far circolare il veicolo può rientrare sia nella fattispecie di cui al comma 12, sia nella fattispecie penale di cui al comma 14, in tal modo integrando un'ipotesi di concorso di illeciti (Sez. 5, n. 46326 del 06/11/2007, Cappello, Rv. 238891).

Peraltro, la contraffazione deve consistere in una *alterazione reale* della targa, non essendo sufficiente la mera copertura di una targa originale, per rendere difficoltosa l'identificazione del veicolo in circolazione; in tal caso, infatti, viene intergrato soltanto l'illecito amministrativo della circolazione con targhe collocate con modalità tali da rendere insuscettibile di identificazione il veicolo (art. 100 commi 9 lett. b) e 11 C.d.s.).

Al riguardo, è stato infatti affermato che circolare con *targa originale ma coperta parzialmente* così da non poter essere identificati non costituisce nè il reato previsto dall'art. 100 comma 12 nè quello previsto dall'art. 100 comma 14 d.lgs. 285/1992, in quanto la condotta posta in essere non realizza una falsificazione, una manomissione o un'alterazione della targa originaria, nè una sostituzione con targa non propria (Sez. 5, n. 12936 del 18/02/2003, Razzano, Rv. 224072, secondo cui è ravvisabile la violazione amministrativa prevista dal comma 11 dell'art. 100 citato decreto, rappresentando un modo per non rendere facilmente ispezionabile la targa; in tal senso, altresì, Sez. 5, n. 1468 del 11/11/2010, dep. 2011, non massimata, secondo cui "la

cf

condotta di colui che circola con targa originale, ma coperta parzialmente, così da non poter essere identificato, non integra ne' il reato previsto dall'art. 100 comma 12, ne' quello previsto dall'art. 100 comma 14 D. Lgs. 285/1990, né - infine - la fattispecie contestata. L'azione censurata, invero, non è in grado di realizzare la fattispecie incriminatrice poiché gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso").

Al contrario, come già affermato da questa Corte, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo (Sez. 5, n. 25766 del 07/04/2015, Zibra, Rv. 264006, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta consistita nella modifica del numero della targa di una autovettura mediante l'apposizione di strisce di nastro adesivo al fine di evitare che il numero originale potesse essere rilevato dagli apparecchi automatici per il controllo di velocità, realizzando così una durevole, anche se non definitiva, falsa realtà documentale).

Nel caso in esame, la qualificazione giuridica appare immune da censure, in quanto l'imputato non si è limitato a circolare con targa originale ma coperta parzialmente, ma ha fatto uso di una targa da lui stesso alterata, in quanto, mediante applicazione del nastro adesivo, aveva modificato i dati identificativi del veicolo.

Invero, mentre l'illecito amministrativo concerne la *circolazione* con targa non propria o contraffatta (nel caso in cui il conducente non sia autore della contraffazione), l'illecito penale concerne la *contraffazione* o *alterazione* della targa o l'*uso* della targa alterata; ipotesi, quest'ultima, ricorrente nella fattispecie.

GR

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La modalità della contraffazione, posta in essere mediante applicazione di nastro adesivo sui dati identificativi, in modo da alterarli (e non coprirli), integra una modificazione durevole della targa, che impedisce l'identificazione del veicolo, se non vi sia una rimozione delle strisce apposte; e l'alterazione ricorre anche se non è materialmente definitiva (Sez. 5, n. 25766 del 07/04/2015, Zibra, Rv. 264006).

Anche la doglianza relativa alla pretesa grossolanità dell'alterazione è manifestamente infondata.

Premesso che la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia *ictu oculi* riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (*ex multis*, Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417), la sentenza impugnata ha escluso la grossolanità della alterazione, evidenziando, con apprezzamento immune da censure, che gli agenti che avevano accertato la manomissione della targa erano dotati di specifiche competenze professionali, mentre, al contrario, l'alterazione era idonea a trarre in inganno qualsiasi osservatore medio.

4. Il terzo ed il quarto motivo, concernenti l'applicazione della recidiva ed il diniego delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati.

Invero, la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto ricorrere gli indici di maggior colpevolezza o più spiccata pericolosità, fondamento della recidiva, nelle numerose condanne riportate per reati anche gravi (in materia di armi, di stupefacenti, furti e rapine), tra i quali è stato altresì richiamato il reato di rapina ai danni della prostituta per eseguire il quale l'imputato aveva alterato la targa del proprio veicolo.

Sulla base dei medesimi precedenti penali, inoltre, la Corte ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando che la dedotta tenuità del danno o del pericolo del fatto era al contrario smentita proprio dal contesto nel quale è stata perpetrata la condotta illecita, finalizzata alla commissione di un reato grave come la rapina, al fine di non consentire l'identificazione dell'autore sulla base della targa alterata.

GR

Al riguardo, giova rammentare che, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

Infine, la doglianza sul *quantum* dell'aumento di pena a titolo di continuazione, riconosciuta dalla Corte territoriale in relazione alla rapina per la quale era stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, è inammissibile.

A prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (mesi tre di reclusione ed € 150,00 di multa, ridotta di un terzo per la diminuzione del rito abbreviato), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (*ex multis*, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, quanto all'onere motivazionale, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

Nel caso in esame, l'aumento è stato determinato in misura senz'altro modesta, anche alla luce dell'art. 81, comma 4, cod. pen., che, in caso di recidiva reiterata (nella specie applicata), prevede un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (al riguardo, Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044); essendo il reato più grave la rapina, è dunque verosimile che l'aumento per la continuazione sia stato inferiore al limite previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen., sebbene in

42

assenza di impugnazione da parte del P.M., ed in assenza di indicazioni nella motivazione della sentenza impugnata e nel ricorso (unici atti nella disponibilità cognitiva di questa Corte), non sia possibile vagliare l'eventuale illegalità della pena, per difetto, e non già, come dedotto dal ricorrente, per eccesso.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 22/02/2018

Il Presidente della Corte

